



## TRIBUNALE DI TERNI

Sezione Civile – Giudice del Lavoro

Il giudice del lavoro, dott.ssa Gabriella Piantadosi,  
Letto il “*ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., previa domanda di notifica ai sensi dell’art. 151 c.p.c.*”, iscritto al n. **164/2016 R.G.**;

Ritenuto che non sussistano i presupposti per una pronuncia *inaudita altera parte* e che occorra instaurare il contraddittorio tra le parti;

Dovendosi provvedere alla notifica della istanza cautelare ex art. 700 del codice di procedura civile ai controinteressati;

Vista la richiesta della ricorrente di autorizzazione alla notifica del ricorso nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso A059 attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR ai sensi dell’art. 151 c.p.c.;

Ritenuto che, in ragione della pluralità dei controinteressati, non è possibile provvedere alla notifica personale dell’atto a ciascuno di essi e che la celerità propria del rito cautelare giustifica il ricorso a formalità diverse da quelle per pubblici proclami, sicchè ricorre l’ipotesi di cui all’art. 151 c.p.c.;

Considerato che, ai soli fini dell’istanza cautelare, deve ritenersi utile a consentire una conoscenza generalizzata della domanda la pubblicazione sul sito web del MIUR nell’area tematica a ciò demandata;

Evidenziato che, invece, in relazione alla domanda di merito, è possibile procedere ad una notifica ex art. 150 c.p.c., rispetto alla quale le modalità di notificazione ex art. 151 c.p.c. si presentano come residuali;

### P. Q.M.

1) **AUTORIZZA**, con riferimento alla domanda cautelare, la notifica nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani per la classe di concorso A059 a mezzo pubblicazione sul sito web del MIUR nell’area tematica a ciò demandata, da effettuarsi entro il termine del 17.3.2016;

per l’effetto, **DISPONE**, a cura della ricorrente, la pubblicazione, nelle predette forme, del ricorso introduttivo del giudizio e del presente decreto;

2) **FISSA** per la trattazione della sola domanda cautelare l’udienza del **12.4.2016, ore 14:00**, disponendo che il ricorso introduttivo ed il presente decreto sia notificato alle Parti Pubbliche entro il 17.3.2016;



3) FISSA, ai sensi dell'art. 415 c.p.c., tenuto conto del carico del ruolo (aggravato dall'accorpamento con il soppresso Tribunale di Orvieto), del numero di cause di nuova iscrizione, della necessità di trattare con priorità le cause urgenti per previsione normativa (in particolare ex art. 1 L. 92/12) e/o secondo la programmazione del lavoro come da provvedimento del Presidente del Tribunale, della esigenza di programmare le udienze sì da renderne effettiva e proficua la celebrazione, per la comparizione delle parti e per la discussione del merito della causa l'udienza del **16.11.2016, ore 09:45**, disponendo che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio e del presente decreto alla/e controparte/i avvenga nel rispetto dei termini di cui all'art. 415 c.p.c., a cura di parte ricorrente, con l'avvertenza che all'omessa costituzione del convenuto nel termine di dieci giorni prima dell'udienza conseguiranno le decadenze di cui all'art. 416 c.p.c.  
Così deciso il 03/03/2016

IL GIUDICE

DOTT.SSA GABRIELLA PIANTADOSI

